

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1063)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1960

(V. Stampato n. 926)

**d'iniziativa dei deputati DE CAPUA, BIANCHI Gerardo, BIANCHI Fortunato, FUSARO,
BIASUTTI, CAIAZZA, D'AREZZO e BERRY**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 30 MAGGIO 1960

Ordine di preferenza dei titoli per le ammissioni ai pubblici impieghi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per le ammissioni alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati e invalidi per servizio;
- 5) i mutilati e invalidi del lavoro;

6) gli orfani dei perseguitati politici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1955, n. 96;

7) gli orfani di guerra;

8) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

9) gli orfani dei caduti per servizio;

10) gli orfani dei caduti sul lavoro;

11) i feriti in combattimento;

12) gli insigniti di croce di guerra al valor militare;

13) gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

14) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto del punteggio conseguito, per la preferenza fra gli stessi;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

16) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

17) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

18) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

20) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

21) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

22) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

23) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

24) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

25) i coniugati con riguardo al numero dei figli ».